

PRIMO PIANO

Accordo fra Banco Desio e Italiana

Banco di Desio e della Brianza e Italiana Assicurazioni hanno sottoscritto un nuovo accordo di distribuzione nel business protection, attivo fino al 2034 e dedicato alla clientela retail, alle famiglie e alle piccole e medie imprese. L'accordo, fa sapere Banco Desio, è stato definito al termine di un processo competitivo che ha coinvolto svariate compagnie assicurative e prevede una collaborazione "di lungo periodo con Italiana Assicurazioni quale partner bancassicurativo preferenziale" nel segmento protection.

Italiana Assicurazioni realizzerà, quindi, nuove soluzioni progettate per il modello distributivo e per il profilo dei clienti serviti da Banco Desio: saranno presto disponibili coperture nei rami malattia, polizze long term care, Tcm, multirischio per la casa, infortuni e Ppi, oltre a nuove polizze dedicate al segmento Pmi. La banca si attende dalla partnership una crescita media annua superiore al 10% dei premi, "almeno per i prossimi cinque anni", si legge nella nota.

La collaborazione prevede, inoltre, lo sviluppo di un "modello operativo integrato tra banca e compagnia assicurativa", che presuppone lo sviluppo di prodotti, l'assistenza alla clientela, la formazione della rete distributiva, l'integrazione tecnologica e lo sviluppo commerciale.

Banco Desio e Italiana hanno anche sottoscritto una lettera di intenti per la creazione di una managing general agency, specializzata in soluzioni specialistiche e non standardizzate.

Fabrizio Aurilia



GLOSSARIO

Alternative Dispute Resolution

È la procedura con cui è possibile risolvere in maniera più economica e veloce le eventuali dispute nelle quali i consumatori possono essere coinvolti, senza arrivare in tribunale e dunque senza dover sostenere le spese che ciò può comportare

PRIMA PARTE

L'Alternative Dispute Resolution (Adr) è una procedura extragiudiziale che consente a consumatori e imprese di risolvere controversie e reclami tramite organismi di mediazione, senza ricorrere al giudice. In pratica, con l'Adr è possibile risolvere le eventuali dispute nelle quali i consumatori (intesi in senso lato, cioè nell'accezione prevista nel **Codice del Consumo**) possano essere coinvolti, in maniera più economica e veloce, senza arrivare in tribunale e dunque senza dover sostenere le spese (in alcuni casi anche cospicue) che ciò può comportare.



© Pavel Danilyuk - Pexels

DIVERSI TIPI DI ADR

Esistono diversi metodi per comporre questo tipo di controversie, perché vi sono diverse procedure Adr cui è possibile ricorrere, oltre alla mediazione o conciliazione, come ad esempio l'arbitrato e il ricorso agli uffici reclami presenti nelle varie compagnie e organizzazioni, proprio allo scopo di gestire tali pratiche. L'arbitrato, ad esempio, è una procedura in cui una controversia viene risolta da soggetti privati, definiti arbitri, anziché da un giudice ordinario. Si conclude con una decisione vincolante, detta lodo, che ha effetti simili a quelli di una normale sentenza. È molto diffuso in ambito societario, per controversie su contratti di appalto, diritti reali e nel commercio internazionale.

Esistono diversi tipi di arbitrato, come quello rituale, nel quale il lodo produce gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria e può essere reso esecutivo; l'arbitrato irrituale, nel quale le parti affidano agli arbitri il compito di risolvere la controversia mediante un accordo contrattuale tra loro vincolante; l'arbitrato amministrato, gestito da un'istituzione specializzata come una Camera Arbitrale, secondo regolamenti precostituiti; l'arbitrato commerciale internazionale, utilizzato per risolvere controversie tra aziende con sedi in paesi diversi.

Di grande attualità è oggi l'introduzione dell'Arbitrato Assicurativo (Aas),

un sistema stragiudiziale operativo dal 15 gennaio scorso, per risolvere dispute tra clienti e compagnie assicurative. Per la sua importanza in ambito assicurativo, tale tipo di arbitrato merita una trattazione a parte, con un'apposita voce del glossario.

BREVE STORIA DELLE ADR

La prima direttiva europea che ha esteso l'obbligatorietà della conciliazione è stata probabilmente l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, che estendeva tale obbligo a tutte le attività di trasporto, incluse quelle nazionali all'interno degli Stati membri. Parliamo della direttiva 94/55/CE del 21 novembre 1994, recepita in Italia il 4 settembre 1996.

La stessa è stata successivamente aggiornata e infine sostituita dalla direttiva 2008/68/CE, che disciplina ancora oggi il trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e via navigabile.

Ma si trattava di una norma limitata a un ambito molto specifico: il vero cardine normativo per gli Stati membri dell'Ue possiamo invece individuarlo nella direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, intitolata *Determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale*. In essa, all'articolo 3, sono definiti il concetto di mediazione e la figura del mediatore, ponendo l'accento sulle sue qualità di imparzialità e competenza. Il provvedimento ha obbligato gli Stati membri a favorire la formazione dei mediatori e garantire una qualità elevata nella pratica della mediazione stessa. È stato inoltre attribuito all'organo giurisdizionale il diritto di invitare le parti a ricorrere a questo istituto giuridico. In base a esso, gli accordi previsti nella mediazione diventano esecutivi nel momento in cui entrambe le parti ne facciano richiesta. Nonostante tale scelta, però, le parti stesse mantengono la possibilità di ricorrere successivamente alla giustizia regolare.

Dopo anni di alterne vicende, il provvedimento europeo è stato finalmente introdotto nel sistema giuridico italiano dal D.lgs. n.28 del 4 marzo 2010. Quest'ultimo ha disciplinato la mediazione civile e commerciale in Italia, rendendola obbligatoria come condizione di procedibilità per specifiche controversie, quali sono quelle riguardanti liti condominiali, diritti reali, successioni, locazioni, controversie bancarie e relative alla responsabilità medica. Per quanto attiene a quest'ultima, ricorderemo che l'articolo 8 della legge 24 dell'8/3/2017, più nota come *legge Gelli*, prevede il ricorso obbligatorio alla mediazione, indicando due diverse modalità per la stessa, attraverso l'art. 696-bis del Codice di procedura civile (Accertamento tecnico preventivo), in alternativa alla conciliazione standard, prevista dal summenzionato D.lgs. n.28 del 4 marzo 2010.

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Gli organismi di mediazione sono costituiti da enti pubblici o privati, che siano in grado di fornire adeguate garanzie di serietà ed efficienza. Per poter operare, questi organismi devono essere iscritti al registro istituito presso il ministero della Giustizia e devono contare su un numero minimo di mediatori. Ciascun mediatore, d'altro canto, può operare per più organismi di mediazione presenti sul territorio, fino a un massimo di cinque.

Si diviene mediatore dopo aver seguito uno specifico corso di formazione presso organismi iscritti nell'apposito elenco istituito presso il ministero della Giustizia.

Vi sono percorsi diversi per la costituzione di tali organismi di mediazione, a seconda che ciò avvenga presso gli Ordini degli avvocati, gli altri ordini professionali o le Camere di commercio.

Gli avvocati possono istituire organismi di mediazione presso ciascun tribunale, gli altri ordini professionali, invece,



© Edmond Dantes - Pexels



è su Facebook

Segui la nostra pagina



possono istituirne solo per le materie di competenza. Gli organismi esistenti presso le Camere di Commercio godono invece di una sorta di percorso facilitato, essendo inseriti nel registro nazionale degli organismi di mediazione a semplice richiesta.

Ogni organismo, comunque costituito, deve darsi un proprio regolamento di procedura, anch'esso pubblicato nel registro depositato al ministero.

ACCESSO ALLA MEDIAZIONE

La legge prevede che chi voglia accedere alla mediazione debba presentare un'istanza presso uno degli organismi esistenti. Lo stesso incaricherà uno dei propri mediatori, fissando un primo incontro fra le parti a non più di 15 giorni dal deposito della domanda. Il mediatore cercherà di far raggiungere alle parti un accordo amichevole, sempre che la parte invitata si presenti al procedimento. La mancata partecipazione alla procedura potrà essere considerata dal giudice come argomento di prova, ai fini dell'art. 116 secondo comma del Codice di procedura civile. Esso stabilisce che il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti, incluso il rifiuto ingiustificato a compiere determinate azioni.

Il procedimento di mediazione non può durare oltre quattro mesi dalla data del deposito della relativa domanda. Se la conciliazione non riesce, il mediatore può formulare una sua proposta, partecipandola alle parti per iscritto e queste ultime avranno sette giorni per accettarla o rifiutarla. Che la conciliazione riesca o non riesca, il mediatore formulerà un processo verbale di cui è rilasciata copia a richiesta delle parti. Se lo stesso dovesse contenere un accordo amichevole, esso sarà omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione. Con tale omologazione, il processo verbale avrà titolo per la sua esecuzione forzata. Il verbale che prevedesse una conciliazione mancata, invece, può essere prodotto dalla parte che ne ha interesse nel futuro giudizio.

È interessante notare come la parte che, pur vincitrice del giudizio, abbia rifiutato all'epoca la proposta conciliativa che gli avrebbe concesso quanto gli è stato poi assicurato dalla relativa sentenza, sarà condannata a versare al bilancio dello Stato un'ammenda, pari al doppio del contributo unificato dovuto.

Il meccanismo di conciliazione è unico, qualunque sia l'oggetto della controversia.

Cinzia Altomare

La seconda parte dell'articolo sarà pubblicata su Insurance Daily di mercoledì 25 marzo

NORMATIVA

Tecnologia, fine del diritto e sua rinascita

Le potenzialità degli strumenti tecnologici e la loro rapida evoluzione sembrano poter legittimare un ambiente privo di regole, in cui vige solo la legge del profitto. All'opposto, le iniziative del terzo settore che si basano sul principio di sussidiarietà orizzontale rappresentano un contesto che afferma la centralità dell'uomo e della natura



Un recente libro di **Ugo Mattei**, intitolato *La fine del diritto*, ha evidenziato drammaticamente i limiti del diritto di fronte a una tecnologia sempre più invasiva nella vita professionale e sociale delle persone e delle imprese, alle guerre, alla concentrazione del potere con conseguente aumento delle disuguaglianze e al ruolo sempre più marginale della politica rispetto alla tecnica e all'economia. Secondo Mattei, alcuni dei pilastri della nostra civiltà giuridica, come l'autonomia contrattuale, stanno scomparendo al cospetto di un mondo governato da piattaforme digitali che riducono la nostra libertà e che decidono "chi siamo, cosa vogliamo e cosa possiamo fare". Sempre secondo Mattei, il consenso all'acquisto di beni e servizi online è un paravento pseudo-giuridico che resta in vita per convincersi che il diritto mantenga una sua forza vitale ma che, in realtà, non può contrastare in modo efficace il controllo sempre più penetrante di tutti i nostri gusti e dei nostri dati personali. Anche nel corso della **XVII assemblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile dei tribunali italiani**, alla quale ho partecipato, è stata messa in luce la grande difficoltà del mondo del diritto a dettare regole e principi che controllino l'espansione della tecnica tramite gli algoritmi e l'intelligenza artificiale di ultima generazione.

Le criticità nell'utilizzo dell'AI nella giustizia civile

I gruppi di lavoro sorti in molti tribunali sull'impatto dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giustizia civile hanno mostrato dei vantaggi, ma anche alcune criticità rispetto ad una futura decisione robotica. Ne citiamo solo alcune. Quali precedenti giurisprudenziali vanno inseriti nella memoria del giudice robot? E se c'è un contrasto interpretativo e non si fosse ancora pronunciata la Corte di cassazione a sezioni unite, come potrebbe risolvere la controversia una giustizia robotica? Inoltre, vincolare il giudice robot ai precedenti giurisprudenziali impedirebbe l'evoluzione del diritto di fronte alle profonde trasformazioni della società avvenute in questi ultimi anni. Recepire i cambiamenti sociali affermando nuovi principi non può certo essere fatto da una macchina governata da un algoritmo e, citando **Vasilij Grossman**, non bisogna perdere quello che rimane ancora di umano nell'uomo. Infine (ma questo farebbe piacere a molti) sarebbe limitato il ruolo dell'avvocato, posto che il giudice robot deciderebbe sulla base di un algoritmo (quale?) leggi e sentenze inserite nella memoria della macchina. Un compito che certamente può fare chiunque e che non necessita di un professionista del diritto. Uno scenario, quello prospettato da Mattei, allarmante per il diritto.

La nascita di un nuovo diritto

Ma se volgiamo lo sguardo più in profondità, esiste un mondo nel quale il diritto sta riacquistando nuova forza vitale e importanza. E questo mondo è rappresentato da due parole: cittadinanza attiva e beni comuni. Sono ormai migliaia i patti di collaborazione tra cittadini (singoli o associati), enti del terzo settore, imprese e pubblica amministrazione per la cura e la rigenerazione di beni comuni tra i quali giardini, parchi, piazze, scuole, monumenti, musei, biblioteche, immobili confiscati alle mafie. Questi patti, che si fondano sul principio di sussidiarietà orizzontale enunciato dall'arti-

colo 118 della Costituzione, hanno creato un nuovo istituto che è entrato nell'ordinamento giuridico attraverso importanti leggi regionali, regolamenti comunali, sentenze della Corte di cassazione e della giurisprudenza amministrativa che è l'amministrazione condivisa. In questo nuovo istituto rientrano anche gli accordi di fiume, gli accordi di foresta, le comunità di energia rinnovabile e gli ospedali di comunità. In questo ambito, che si espande sempre di più, il diritto conta ancora molto. Così come conta nell'ambito dell'economia civile dove le imprese non hanno come unico scopo il profitto, ma rispettano le regole sull'impatto sociale e ambientale delle loro attività. Per concludere, in un mondo sempre più tecnologizzato, riportando le parole di **Papa Francesco** nella enciclica *Laudato si* sul paradigma tecnocratico che pervade la nostra vita, "la libertà umana è capace di limitare la tecnica, di orientarla e di metterla al servizio di un altro tipo di progresso più sano, più umano e più intelligente". Assicuratori e intermediari dovrebbero, dunque, compiere uno sforzo culturale maggiore per studiare e assistere il mondo del terzo settore, dei patti di collaborazione a tutela dei beni comuni e dell'economia civile. Uno sforzo che aprirebbe nuove prospettive alle compagnie e che permetterebbe di realizzare quella funzione sociale propria del servizio assicurativo.

Paolo Mariotti,
avvocato del Foro di Milano

Per approfondire su www.insurancetrade.it:

- [Amministrazione condivisa, un nuovo welfare locale per il futuro](#)
- [La proprietà privata riscopre l'interesse sociale](#)



è su X

Seguici cliccando qui



INSURANCE DAILY

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano, 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 email: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare: info@insuranceconnect.it

Supplemento al 24 marzo di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577